Rassegna Stampa

di Martedì 28 luglio 2020

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Infrastrutture e costruzioni**			
36	Italia Oggi	28/07/2020	*PONTE MORANDI, ASPI FUORIGIOCO (F.Cerisano)*	3
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	28/07/2020	*APPALTI, 500 PROVVEDIMENTI ACCUMULATI IN ANNI (G.Santilli)*	4
5	Il Sole 24 Ore	28/07/2020	*IL DL SEMPLIFICAZIONI RIPARTE IN SALITA, A GIUGNO BANDI A -30% (G.Santilli)*	6
1+26	Il Sole 24 Ore	28/07/2020	*BONUS 110% PER GLI INTERVENTI SUL FOTOVOLTAICO UN MASSIMALE AUTONOMO (L.De Stefani/G.Gavelli)*	8
1	Italia Oggi	28/07/2020	*IL SUPERBONUS DEL 110% E' PER GLI UTILIZZATORI DELL'IMMOBILE (A.Felicioni)*	11
Rubrica	**Sicurezza**			
30	Italia Oggi	28/07/2020	*PRIVACY, NEANCHE LA P.A. PUO' PUBBLICARE OGNI COSA (A.Ciccia Messina)*	13
Rubrica	**Economia**			
36	Italia Oggi	28/07/2020	*AFFIDAMENTI DIRETTI, RISCHIO INFILTRAZIONI*	14
Rubrica	**Altre professioni**			
39	Italia Oggi	28/07/2020	*CONSULENTI DEL LAVORO IN PIAZZA*	15
Rubrica	**Professionisti**			
37	Italia Oggi	28/07/2020	*PROFESSIONISTI UE, MENO VINCOLI (M.Damiani)*	16

ItaliaOggi

Quotidiano Data 28-07-2020
Pagina 36
Foglio 1

Per la Consulta la scelta è stata giustificata dall'urgenza e dai dubbi su Autostrade

Ponte Morandi, Aspi fuorigioco

L'estromissione dalla ricostruzione non è stata illegittima

PAGINA A CURA
DI FRANCESCO CERISANO

L'estromissione di Autostrade per l'Italia dall'attività di demolizione e successiva ricostruzione del viadotto Polcevera (meglio noto come Ponte Morandi distrutto dal crollo del 14 agosto 2018) non ha rappresentato una deviazione dalle regole in materia di concessioni. Né è ravvisabile «arbitrio» nelle norme del cosiddetto decreto Genova (dl n.109/2018) approvate subito dopo il crollo, perché esse sono state imposte dall'urgenza di avviare i lavori per il ripristino di un tratto autostradale essenziale per i collegamenti della regione Liguria e dai «dubbi insorti sull'affidabilità del concessionario, alla luce della gravità dell'evento verificatosi e delle risultanze delle prime indagini amministrative».

Il deposito delle motivazioni con cui la Consulta lo scorso 8 luglio ha respinto (con tre dichiarazioni di infondatezza e quattro di inammissibilità) le censure sollevate dal Tar Liguria, promuove l'operato dell'ex ministro **Danilo Toninelli** che con il decreto legge impugnato decise, all'indomani del crollo del Ponte Morandi, di affidare a un commissario straordinario (il sindaco di Genova **Marco Bucci**) il compito di garantire tempestivamente l'avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte, consentendo l'affidamento della realizzazione tramite procedura negoziata senza tuttavia rivolgersi né ad Aspi, né agli operatori economici da essa controllati.

Tutto questo «al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali», ma soprattutto in considerazione del fatto che non si poteva escludere la responsabilità di Autostrade per l'Italia per «grave inadempimento del rapporto concessorio».

Nella sentenza n.168/2020 depositata ieri (redattore **Augusto Barbera**) la Consulta ha innanzitutto dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della norma che addebita ad Aspi i costi della ricostruzione e degli espropri, poiché il Tar Liguria non ha chiarito a che titolo sia stato effettuato l'addebito. «Il rimettente», osservano i giudici delle leggi, «si interroga sulla portata giuridica dell'art. 1, comma 6, chiedendosi, in particolare, se esso prescriva una definitiva imposizione del debito ad Aspi, salvo conguaglio, ovvero una mera anticipazione in via provvisoria di somme destinate ad integrale ripetizione, nel caso che fosse esclusa in seguito la responsabilità contrattuale o aquiliana della concessionaria per il crollo del ponte». Così facendo, tuttavia, il Tar Liguria non ha preso una chiara posizione sull'art. 1, comma 6, venendo meno in tal modo «al dovere di pronunciarsi chiaramente sul significato giuridico delle norme» sottoposte al controllo di costituzionalità. Di qui l'inammissibilità della censura.

Venendo alle questioni ritenute invece infondate, la Consulta ha spiegato che l'estromissione di Aspi dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino del viadotto si è compiuta attraverso due passaggi giuridicamente distinti. Innanzitutto il legislatore ha previsto che il concedente (lo Stato) non attivasse la convenzione di cui Aspi è parte, e dunque non obbligasse quest'ultima a fornire le prestazioni di demolizione e ricostruzione, nonostante Autostrade ne avesse la volontà. In secondo luogo si è precluso al commissario straordinario Bucci di avviare la procedura negoziata con il concessionario. Per la Consulta, come detto, «ciascuno dei due passaggi si fonda su ragioni obiettive, congruenti o connesse con quelle esplicitate, sia pure in modo non sempre limpido, dal decreto legge». «La decisione di non attivare la convenzione», osserva la Corte, «è dipesa sia dall'urgenza di avviare i lavori per ripristinare tempestivamente un tratto autostradale essenziale per i collegamenti nella regione, sia dai dubbi insorti sull'affidabilità del concessionario, alla luce della gravità dell'evento verificatosi e delle risultanze delle prime indagini amministrative».

Per la Consulta, l'esclusione di Aspi dalla gara per l'affidamento dei lavori «è la naturale conseguenza della decisione di cui sopra» e, inoltre, «è funzionale anche a determinare una maggiore apertura del settore autostradale alla concorrenza da parte di operatori diversi dai concessionari».

La Consulta ha anche chiarito che con il decreto Genova il governo non ha affatto voluto imporre ad Aspi di porre termine alla concessione, tanto che Autostrade «ha continuato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge censurato, ad esercitarla».

«Piuttosto», ha spiegato la Corte, ferma restando la concessione, «il legislatore ha deciso che ci si rivolgesse a terzi ai fini della ricostruzione del ponte, anziché stabilire che il concedente attivasse gli obblighi convenzionali del concessionario».

«Le disposizioni censurate», ha quindi concluso la Corte, «non hanno dunque segnato alcuna devianza dalle regole in tema di concessioni, cosicché il pericolo di arbitrio che in esse è insito, nel caso di specie non è nemmeno ipotizzabile».

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
La sentenza sul
www.italiaoggi.it/
documenti-italiaoggi

Il collaudo del nuovo ponte di Genova

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Appalti, 500 provvedimenti accumulati in 26 anni

L'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, presenterà oggi «Le mille e una norma», uno studio che conta i provvedimenti emanati e la loro mole fisica in materia di lavori pubblici, dalla legge Merloni (1994) a oggi: 500 provvedimenti in 26 anni, per un totale di 45.520 pagine di Gazzetta ufficiale. La frenesia normativa continua a peggiorare: si è passati dagli 8 decreti annui del 1994-99 ai 39 del 2019, e ai 23 dei primi sette mesi del 2020. Messi in fila, questi fogli farebbero una strada di 136 chilometri.

Giorgio Santilli — *a pag. 5*

Appalti, 500 provvedimenti in 26 anni

Lo studio Ance. La frenesia normativa continua a peggiorare: si è passati da 8 decreti annui del 1994-99 a 39 del 2019, a 23 nei primi sette mesi 2020

Le task force. Critica al moltiplicarsi delle strutture pubbliche chiamate a occuparsi d'investimenti pubblici: sono sette, potranno diventare nove

Giorgio Santilli
ROMA

La frenesia legislativa che mette in ginocchio le imprese raggiunge il suo culmine nel settore degli appalti di opere pubbliche. L'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, presenterà oggi nel corso di un evento online «Le mille e una norma» uno studio che ha contato i provvedimenti emanati e la loro mole fisica in materia di lavori pubblici dalla legge Merloni (1994) a oggi: parliamo di 500 provvedimenti in 26 anni per un totale di 45.520 pagine di Gazzetta ufficiale. Messi in fila questi fogli farebbero una strada di 136 chilometri che richiederebbe 158 giorni per essere letta, senza contare i rimandi legislativi e normativi ad altre fonti.

Sembrerebbe un gioco dell'oca se non fosse la fotografia drammatica di un quadro normativo che fa danni pesanti alle imprese e che presenta varie facce, tutte patologiche: l'instabilità politica e normativa, con il bisogno di cambiare sempre quello che ha fatto il governo precedente, anziché cercare punti di convergenza nazionale; l'over regulation (per esempio rispetto alle norme europee) dove la produzione di regole viene spesso considerato dalla politica un bene in sé, forse all'inseguimento dell'idea sbagliata che più si dettaglia la norma più si può indirizzare nel giusto verso l'azione della pubblica amministrazione (e questo è anche il segno della sfiducia totale verso la Pa); ancora, il difetto diffusissimo dei rimandi a successivi provvedimenti che si portano dietro il quarto vizio, quello della incompletezza di una normativa che mai riesce ad arrivare al capolinea e fermarsi. Tutte queste facce contribuiscono insieme a fare della normativa sugli appalti di opere pubbliche una tela di Penelope cui si aggiungono i decreti fatti apposta per semplificare e snellire. Magari - come nell'ultimo caso - con 65 articoli zeppi di rimandi.

Lo studio dell'Ance documenta con i numeri anche l'accelerazione di questa frenesia, raggruppando i provvedimenti sulle opere pubbliche per decenni. Si è passati infatti dagli otto provvedimenti annui del periodo degli anni '90 (1994-1999) ai 14 provvedimenti l'anno del periodo 2000-2009 ai 29 provvedimenti annui presi fra 2010 e 2019. Il nuovo decennio, se questa corsa pericolosa non sarà arrestata di colpo, minaccia di sfracellare qualunque record, considerando che nei primi sette mesi del 2020 sono già stati assunti 23 provvedimenti e all'interno di questi innumerevoli sono i rimandi ad altri provvedimenti.E non è solo un problema di emergenza Covid perché i segnali del salto di scala erano chiari già dal 2019, con 39 provvedimenti assunti nel corso dell'anno.

E non è - dice l'Ance - un impazzimento che riguarda soltanto la produzione di norme, ma anche quella di produzione di strutture amministrative con quella che l'associazione chiama «Idra a sette teste» contando le strutture (dipartimenti, cabine di regia, società) vecchie e nuove che hanno assunto un ruolo di primo piano nell'obiettivo di progettare, finanziare, programmare, sbloccare, commissariare opere pubbliche.

Un far west che, lungi dall'accelerare, rallenta ulteriormente la macchina. E alle sette strutture che sono illustrate nel grafico qui a fianco si promette già di affiancarne altre due, seguendo le previsioni del piano Colao e la task force tecnica annunciata dal premier Giuseppe Conte per mettere a punto il Piano collegato al Recovery Fund.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La governance sugli investimenti pubblici

L'Idra a 7 (8 e 9)* teste della governance sugli investimenti in Italia

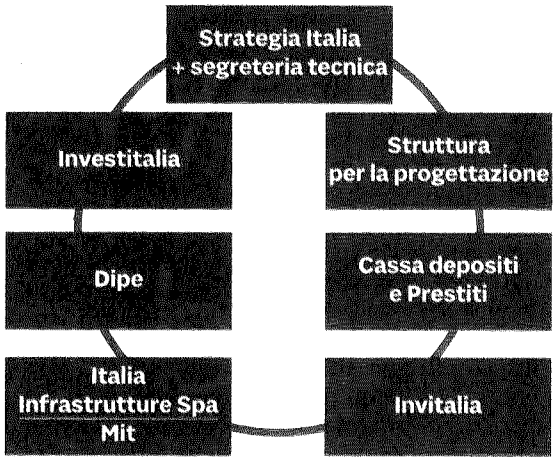

(*) La numero 8 prevista dal Piano Colao e la numero 9 annunciata da Conte in vista della task force per il Recovery Fund. Fonte: Ance

Gabriele Buia. Il presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) attacca a testa bassa sulla moltiplicazione delle norme in materia di appalti nell'evento online di oggi «Le mille e una notte»

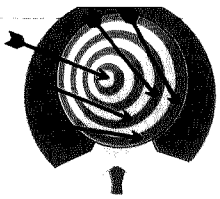

IMPRESE SOTTO TIRO

LE COSTRUZIONI

Instabilità normativa, over regulation, e incompletezza della legislazione. Un quadro che fa danni pesanti nel settore degli appalti di opere pubbliche

29

NUMERO MEDIO ANNUO DI PROVVEDIMENTI

Quelli in materia opere pubbliche adottati nel periodo 2010-2019, rispetto agli 8 negli anni 1994-1999 e ai 14 nel 2000-2009

Scuola, rischio caos per settembre

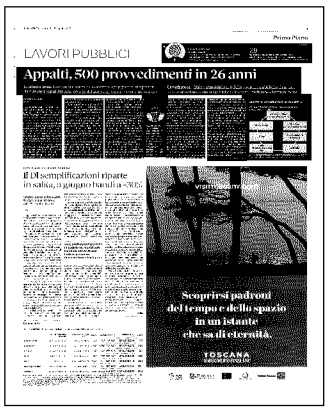
LAVORI PUBBLICI

Appalti, 500 provvedimenti in 26 anni

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Dl semplificazioni riparte in salita, a giugno bandi a -30%

Cresme: anche nel semestre si registra una flessione del 17% rispetto al 2019

ROMA

Giugno sarà l'ultimo mese in cui sarà possibile capire quale sia l'andamento del mercato degli appalti di lavori pubblici in base ai bandi di gara: indicatore parziale ma comunque utile a capire se non cosa e quanto si realizza, almeno che cosa e quanto si mette in moto con un bando di gara. Da luglio, con il decreto semplificazioni che lascia mano libera ad affidamenti diretti e procedure negoziate senza bandi di gara sotto la soglia Ue di 5,3 milioni di euro e un largo spetto di possibilità di affidamenti senza gara anche sopra soglia, l'indicatore di mercato non ci sarà più. Anche per questo il dato dell'Osservatorio Cresme-Sole 24 Ore sui bandi di gara di giugno ha un particolare valore: dice esattamente da dove parte il nuovo regime sugli appalti dettato dal decreto semplificazioni. E i dati confermano in pieno che è una partenza in salita.

Nel mese di giugno sono stati messi in gara lavori per 3.079milioni di euro contro i 4.413 del mese di giugno 2019: il calo è del 30,2%. Se si prende tutto il semestre le cose vanno un po' meno peggio, ma il senso non cambia. Nel primo semestre 2020 sono stati banditi lavori per 13.687 milioni contro i 16.605 dello stesso periodo del 2019. La contrazione è del 17,6%.

L'analisi del Cresme evidenzia le criticità anche in chiave territoriale e settoriale. Sul piano geografico, l'impatto negativo rigaurda il Nord Est che ha perso il 74% a giugno e il 38% nel primo semestre.

Interessante anche la fotografia dei committenti. Forse anche per effetto dell'emergenza Covid c'è una crescita degli enti dell'amministrazione centrale (+156% a giugno e +53,3% nel semestre), ma anche dei comuni (+6,2% a giugno ma resta negativo a -9,3% il semestre) e delle province (+262% a giugno e +34,3% nel semestre). Le perdite più serie sono quelle dei gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali (-39,7% a giugno e -9,7% nel semestre) ma c'è una significativa ripresa per Ferrovie e Anas. Le Fs crescono del 20,8% a giugno, ma il dato del semestre resta negativo (-38,8%), mentre la società delle strade totalizza un +43% a giugno e resta a -12,4% nel semestre. La sanità pubblica è tornata a pubblicare bandi nonostante il Covid (+265,9%) mentre resta negativo il dato del semestre (-41,8%). In questo caso, però, proprio l'emergenza può aver alterato il dato visto il largo e legittimo uso fatto di procedure eccezionali.

Rete professioni tecniche in audizione: modificare il codice, semplificare l'intero processo di esecuzione di un'opera

Intanto ieri è iniziato il giro delle audizioni sul decreto legge semplificazioni alle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato. Fra gli altri intervenuti ci sono i professionisti della progettazione e delle attività tecniche. Per Rete delle professioni tecniche (Rpt) è intervenuto Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, che ha proposto «un pacchetto di emendamenti al codice dei contratti per semplificare non solo l'appalto, ma l'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica, dalla programmazione al collaudo dei lavori». In particolare, «per la semplificazione del processo di approvazione dei progetti, abbiamo proposto una modifica all'art.26 al fine di estendere le competenze del RUP per la verifica dei progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria e all'art.102 affinché il collaudo possa essere semplicemente sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dallo stesso direttore dei lavori, in modo che le opere pubbliche possano essere di fatto collaudate e rese agibili immediatamente dopo la fine dei lavori». I professionisti chiedono anche «un fondo di rotazione per finanziare gli affidamenti ai liberi professionisti».

Per gli artigiani della Cna il decreto costituisce «un primo passo» ma è necessario fare di più. «È fondamentale - ha detto il segretario generale Silvestrini - cambiare il paradigma affermando tre principi: l'autocertificazione come strumento di accelerazione delle pratiche amministrative; i controlli allo Stato e l'iniziativa economica all'impresa, attraverso il riconoscimento in via generale dell'addebito dell'onere della prova a carico dell'amministrazione; norme chiare e caratterizzate da un'attuazione semplice».

—G.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'andamento

Importo dei bandi di gara pubblicati per aree geografiche. *Importi in euro*

	GENNAIO-GIUGNO 2019 (a)	GENNAIO-GIUGNO 2020 (b)	VAR. %	GIUGNO 2019 (a)	GIUGNO 2020 (a)	VAR. %
Nord Ovest	4.376.011.938	4.357.727.506	-0,4	773.496.393	833.373.964	7,7
Nord Est	3.810.700.626	2.363.164.703	-38,0	1.958.290.600	509.764.970	-74,0
Centro	2.148.186.686	2.298.399.653	7,0	562.756.818	576.168.956	2,4
Sud	2.401.891.207	2.515.807.077	4,7	536.738.499	609.415.195	13,5
Isole	999.978.312	1.522.259.340	52,2	214.868.910	412.699.942	92,1
Non ripartibile	2.868.824.046	630.608.491	-78,0	367.355.659	138.070.526	-62,4
TOTALE	**16.605.592.815**	**13.687.966.770**	**-17,6**	**4.413.506.877**	**3.079.493.553**	**-30,2**

Nota: Dati al netto delle concessioni di servizi per il servizio di distribuzione del gas e senza l'importo dei servizi delle altre concessioni di servizi, che prevedono anche lavori, di importo superiore a 50 milioni di euro. (a): marzo 2019 - inclusi, tra gli altri, 3 lotti TELT dell'ammontare di 2,3 milardi per la costruzione del tunnel di base della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario Lione-Torino a partire dagli attacchi lato Francia - Cantieri operativi 5, 6/7 e 8; (b): marzo 2020 - Incluso il bando per l'affidamento a Contraente Generale dei lavori di realizzazione delle Tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51). Fonte: CRESME Europa Servizi

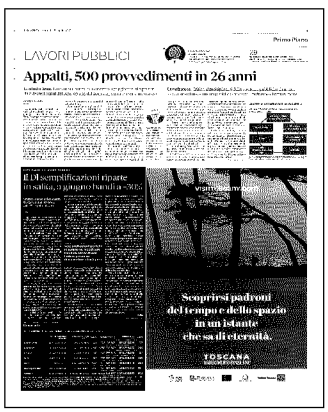
LAVORI PUBBLICI
Appalti, 500 provvedimenti in 26 anni
Scoprirsi padroni del tempo e dello spazio in un istante che sa di eternità.
TOSCANA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Bonus 110%

Per gli interventi sul fotovoltaico un massimale autonomo

De Stefani e Gavelli
Servizio a pag. 26

Edilizia

Superbonus, massimale autonomo per il fotovoltaico

L'installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l'entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio.

De Stefani e **Gavelli** — *a pag. 26*

Scuola, rischio caos per settembre

Norme & Tributi

L'Agenzia accelera i rimborsi iva
L'attesa media è di 72 giorni

Superbonus, massimale autonomo per gli interventi sul fotovoltaico

Idee innovative per servizi e prodotti vincenti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Superbonus, massimale autonomo per gli interventi sul fotovoltaico

EDILIZIA

Il limite di spesa è di 2.400 euro per ogni kW di potenza con un tetto di 48mila euro

Per i sistemi di accumulo integrati il limite è di mille euro per ogni kWh

Luca De Stefani
Giorgio Gavelli

L'installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l'entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio, e guadagna anche un nuovo massimale di spesa, che dovrebbe essere autonomo rispetto a quello dei tradizionali lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, anche se influenzato dalla contemporanea presenza di questi interventi. Ma andiamo con ordine.

Prima del Dl 34/20, le spese sostenute (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia erano "semplicemente" uno degli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir (in particolare, previsto dalla lettera h del comma 1 di tale disposizione) e, in quanto tale, la detrazione è sottoposta (fino al prossimo 31 dicembre) al limite complessivo di 96mila euro per unità immobiliare. In tale ammontare – che determina un risparmio fiscale del 50% in dieci anni - rientrano anche le spese per l'installazione di sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti stessi.

Va anche ricordato che l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali è uno degli interventi che dà diritto (sempre entro fine anno) all'ecobonus del 65%, con detrazione massima di 60mila euro da ripartire in cinque anni (articolo 1, comma 346, legge 296/06).

Queste agevolazioni restano in vigore (e anzi, con l'articolo 121 guadagnano le opzioni della cessione del credito e dello "sconto in fattura"), ma l'installazione dell'impianto, ove "pagata" dal 1° luglio scorso ed entro il 31 dicembre 2021, può portare a risparmi maggiori. Infatti, presumibilmente proprio per la frequenza con cui questo intervento viene affiancato ad altri con lo scopo di conseguire un risparmio energetico complessivo, il Dl 34/20 ne ha fatto uno dei principali interventi "trainati", prevedendo – al comma 5 dell'articolo 119 - una detrazione del 110% in cinque anni per le spese sostenute (anche nelle parti comuni) per l'installazione di questi impianti, purché congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 (finalizzati all'efficienza energetica) o al comma 4 (finalizzati alla riduzione del rischio sismico).

Ciò con l'obiettivo, dichiarato al comma 3, di consentire al contribuente, attraverso la realizzazione congiunta di più interventi, di raggiungere la condizione richiesta per la super-detrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (anche condominiale) o delle unità immobiliari plurifamiliari autonome.

Tuttavia, diversamente dagli altri lavori "trainati" volti al risparmio energetico (che mantengono i loro "tradizionali" limiti di spesa, seppure la detrazione passa al 110% in cinque anni), il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l'installazione degli impianti fotovoltaici, precisamente 48mila euro, nel limite di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per singola unità immobiliare. Si tratta, quindi, di un limite autonomo rispetto a quello "tradizionale" dei 96mila euro per unità immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all'intervento trainante e all'impianto fotovoltaico, si decida di realizzare uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir. In tale ultimo caso, tuttavia, va ricordato che lo stesso comma 5 dell'articolo 119 prevede che il limite di spesa per l'impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale, laddove l'installazione rientri nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica, o di nuova costruzione, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 1 del Dpr 380/11 (Testo unico dell'edilizia).

La super detrazione è riconosciuta, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo, anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Va ricordato che costituisce condizione essenziale per fruire del beneficio maggiorato sugli impianti fotovoltaici la cessione in favore del Gse dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo nell'ambito delle comunità energetiche.

Con l'occasione, il legislatore (commi 16-bis e ter) ha previsto:

- che non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l'esercizio di impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del Dl 162/19;
- che in caso di installazione, da parte di tali soggetti, di impianti fino a 200 kW, il superbonus del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per l'eccedenza spetta la detrazione ordinaria prevista dall'articolo 16-bis del Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96mila euro riferito all'intero impianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il quadro dei massimali

I tetti per la detrazione in caso di installazione dell'impianto fotovoltaico

FATTISPECIE	DETRAZIONE	MASSIMALE SPESA
ARTICOLO 16-BIS, COMMA 1, (LETTERA H),DEL TUIR		
Installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (anche nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo)	50% IN 10 ANNI	96.000 euro per unità immobiliare (*)
ARTICOLO 119, COMMA 5, DEL DL 34/2020		
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr 412/1993 come intervento "trainato" (**) ma in assenza di ristrutturazione o altri interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f) del Dpr 380/2001	110% IN 5 ANNI	48.000 euro per unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
ARTICOLO 119, COMMA 5, DEL DL 34/2020		
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr 412/1993 come intervento "trainato" (**) in presenza di ristrutturazione o altri interventi di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f) del Dpr 380/2001	110% IN 5 ANNI	48.000 euro per unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto (oltre a 96.000 euro per unità immobiliare in relazione all'intervento edilizio) (***)

(*) Sino al 31 dicembre 2020; (**) Eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio; (***) conclusione in attesa di conferma da parte dell'agenzia delle Entrate

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 28-07-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 2

EDILIZIA

Il superbonus del 110% è per gli utilizzatori dell'immobile

Felicioni a pag. 32

La guida delle Entrate: redditi professionali e d'impresa fuorigioco

Il 110% a chi usa il bene

Il superbonus va a inquilini e comodatari

DI ALESSANDRO FELICIONI

Il superbonus al 110% strizza l'occhio a chi usa effettivamente l'immobile oggetto di ristrutturazione; nel caso di locazione, leasing, comodato o altro titolo che separa il proprietario del bene da chi lo gestisce, infatti, sarà quest'ultimo a fruire dell'agevolazione; a condizione che le spese restino a suo carico e che ci sia il consenso del proprietario ad eseguire i lavori. In ogni caso i titolari di reddito d'impresa o professionale restano fuorigioco a meno che non partecipino ad interventi agevolati effettuati dal condominio su parti comuni dell'edificio. La trasformazione della detrazione originaria in sconto in fattura non potrà mai superare il costo effettivo dei lavori; tuttavia il fornitore che dovesse accettare tale modalità di pagamento, potrà godere del credito d'imposta nella stessa misura dell'originaria detrazione, ossia al 110% della spesa.

Queste alcune delle particolarità che emergono dalla lettura della Guida al "superbonus 110%", diramata venerdì 24 luglio, completa di casi pratici e domande ricorrenti. Il tutto per facilitare al massimo la comprensione di uno strumento fondamentale per la ripartenza del paese, in attesa dei provvedimenti attuativi che renderanno a tutti gli effetti operativa la misura, soprattutto con riferimento alla circolazione del bonus sotto forma di credito d'imposta. Il superbonus offre l'occasione di riepilogare le diverse disposizioni agevolative legate ad interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico. Misure disseminate nel tuir ed in altre leggi specifiche. Gli interventi detti "trainanti" ossia quelli che anche se effettuati da soli danno diritto al bonus al 110% sono l'isolamento termico (cappotto termico o coibentazione) e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o su parti comuni di edifici o su unità indipendenti o villette a schiera. I limiti di spesa sono differenziati in base alla tipologia di edificio e in funzione dell'intervento prescelto. Una importante caratteristica dell'agevolazione è la possibilità di attrarre altri interventi alla detrazione del 110% se eseguiti assieme a quelli principali. Interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Questi lavori, che se fatti da soli hanno percentuali di detrazione e limiti di spesa specifici, vengono potenziati al 110% se abbinati agli interventi "trainanti". Occorre però fare attenzione al mix di lavori che si fanno ad effettuare. In alcuni esempi della giuda, infatti, emerge chiaramente che se il complesso degli interventi e tale da configurare una manutenzione straordinaria allora si rischia che tutto venga attratto dalle percentuali e dai limiti propri della misura, ossia detrazione al 50% delle spese fino ad un massimo di euro 48.000 in 10 anni. Allo stesso modo la ristrutturazione della villetta fatta con interventi edili su pavimenti, impiantistica e bagni, anche se divisa da altri interventi agevolabili al 110% quali la sostituzione della caldaia e l'installazione del cappotto termico, non potrà mai essere attratta al superbonus. Sul fronte dei soggetti interessati la guida precisa che la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Il superbonus spetta quindi al titolare di un diritto reale di godimento quale l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, al detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato. Serve, in ogni caso, il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Fondamentale per l'appeal della misura è la possibilità di convertire l'originaria detrazione in sconto in fattura o in credito di imposta cedibile anche a terzi. La guida evidenzia che, nel caso dello sconto in fattura, l'agevolazione massima è quella relativa alla spesa effettivamente sostenuta; tuttavia il fornitore che accetta tale modalità di pagamento potrà godere del credito di imposta nell'originaria misura del 110% della spesa, da utilizzare in cinque quote annuali o da cedere a sua volta.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Tutti gli interventi del superbonus

Interventi	Tipologia intervento	Limiti di spesa	Detrazione standard	Detrazione maggiorata
Isolamento termico	Trainante	• Edifici unifamiliari o unità indipendenti: € 50.0 • Condomini fino a 8 unità: € 40.000 x n. unità • Condomini con più di 8 unità: € 30.000 x n. unità	110%	110%
Impianti di riscaldamento centralizzati condominiali	Trainante	• Condomini fino a 8 unità: € 20.000 x n. unità • Condomini con più di 8 unità: € 15.000 x n. unità	110%	110%
Impianti di riscaldamento centralizzati su edifici unifamiliari	Trainante	€ 30.000	110%	110%
Interventi di efficentamento energetico ex art. 14 d.l. 63/2013*	Trainato	Tetto massimo dei singoli interventi	Dal 65% all'85%	110%
Impianti solari fotovoltaici	Trainato	€ 48.000 (€ 2.400 per ogni KW)	Dal 65% all'85%	110%
Sistemi accumulo integrati su impianti fotovoltaici	Trainato	€ 48.000 (€ 1.000 per ogni KWh di capacità di accumulo)	Dal 65% all'85%	110%
Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici	Trainato	€ 3.000	50%	110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica (1, 2, 3)**	Indipendente	€ 96.000 x n. unità dell'edificio	50%	110%
Misure anti sismiche su singole unità immobiliari con riduzione classe di rischio	Indipendente	€ 96.000	Riduzione una classe sismica: 70% Riduzione due classi sismiche: 80%	110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali con riduzione classe di rischio	Indipendente	€ 96.000 x n. unità dell'edificio**	Riduzione una classe sismica: 75%** Riduzione due classi sismiche: 85%	110%
Demolizione e ricostruzione intero edificio	Indipendente	€ 96.000	Dal 75% all'85%	110%

** superbonus al 110% anche senza interventi trainanti se immobili sottoposti a vincolo*
*** Limite a 136.000 euro e detrazione all'80% per interventi combinati antisismico e riqualificazione energetica*

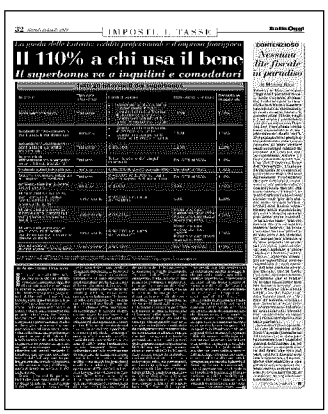

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 28-07-2020
Pagina 30
Foglio 1

Provvedimento del Garante: parere del responsabile ko

Privacy, neanche la p.a. può pubblicare ogni cosa

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Non tutto si può pubblicare. Nemmeno da parte della pubblica amministrazione. E il parere del Responsabile della protezione dei dati (Dpo) non basta. Così una regione non può pubblicare sul proprio sito un documento riguardante l'esecuzione di una sentenza civile relativa a un debito maturato dall'ente (provvedimento del Garante n. 120 del 2 luglio 2020). Un comune e una unione comunale non possono pubblicare sui rispettivi siti web, nella sezione amministrazione trasparente o nell'albo online, atti amministrativi contenenti dati personali relativi a condanne penali e a reati (newsletter del Garante n. 467 del 27 luglio 2020). E ancora, un comune non può mandare per posta elettronica ad alcune testate giornalistiche locali, un «decreto di citazione» con i dati, riferibili anche a vicende penali e a misure di sicurezza e prevenzione, di cinque persone, tra cui tre testimoni citati a comparire (provvedimento 116 del 2 luglio).

Quanto sopra potrebbe essere letto come un corto circuito tra trasparenza e privacy, ma in realtà le direttrici ci sono, anche se appaiono ancora di difficile applicazione, vista la numerosità degli interventi del Garante, che sanziona sì, ma si tratta di importi relativamente bassi (nei casi sopra elencati la sanzione più alta è stata di 6 mila euro).

Quali sono i principi? Per pubblicare un atto ci vuole una legge che lo preveda. Anche in questo caso non tutti i dati contenuti nell'atto possono essere diffusi tramite la pubblicazione. Così la pubblicazione di atti e provvedimenti può essere prevista dalla normativa sulla trasparenza e sulla pubblicità legale degli atti, ma bisogna andare a controllare se dette normative consentono la diffusione di quei dati personali, o di particolari tipi di dati come quelli relativi a condanne penali e reati. In ogni caso, la p.a. è tenuta a rispettare di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il provvedimento contro comune e unione di comuni è interessante anche per altri due motivi. Il primo è che si specifica che non basta mettere il numero di matricola o le iniziali del cognome e del nome di una persona, se questa può facilmente essere identificato dai colleghi, da conoscenti e da altri soggetti in ambito locale. Il secondo motivo riguarda la posizione del Responsabile per la protezione dei dati (Rpd/Dpo) dell'ente: l'avallo del Dpo non esime dalle sanzioni.

Facile prevedere che l'ente inizierà una rivalsa nei confronti del Dpo, che è impegnato contrattualmente nei confronti del suo committente.

Passando all'ambito sanitario, il garante ha avuto la mano leggera nei confronti di una asl, che ha consegnato a un paziente una copia della cartella clinica di un altro malato (provvedimento 123 del 2 luglio 2020) e a un policlinico che ha inserito nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) di una persona un referto relativo a un'altra (provvedimento 141 del 9 luglio 2020).

© *Riproduzione riservata*

Il lavoro grigio è condonabile
Privacy, neanche la p.a. può pubblicare ogni cosa

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 28-07-2020
Pagina 36
Foglio 1

LE AUDIZIONI AL SENATO SUL DL SEMPLIFICAZIONI

Affidamenti diretti, rischio infiltrazioni

Rischio di infiltrazioni mafiose negli affidamenti diretti e anche nelle procedure negoziate. A lanciare l'allarme sulle semplificazioni contenute nel dl 76 è il procuratore nazionale antimafia **Federico Cafiero de Raho** in audizione dinanzi alle commissioni affari costituzionali e lavori pubblici del Senato. La possibilità, fino al 31 luglio 2021, di conferire direttamente appalti fino a 150 mila euro e di procedere alla negoziazione (con 3, 5 o 10 operatori economici) nei lavori fino a 5 milioni di euro costituisce di certo una chance per far ripartire gli investimenti pubblici strozzati dal Covid 19 ma «determina rischi», soprattutto negli enti locali, di infiltrazioni da parte di soggetti «che possono selezionati in modo ambiguo da parte delle stazioni appaltanti». «Pur comprendendo la scelta del governo», ha osservato Cafiero de Raho, «la pluralità delle procedure negoziate, sia pure a rotazione, con parametri peraltro non individuati, consente una libertà di scelta che non può non portare al rischio di infiltrazioni».

Altra norma del decreto su cui l'Antimafia chiede di accendere i fari è l'art. 3 che, al fine di semplificare il sistema delle verifiche antimafia per ridare slancio alla ripresa dell'economia, ritiene sempre sussistente il caso d'urgenza in ogni procedimento avviato a istanza di parte avente ad oggetto l'erogazione di benefici economici, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di p.a.

Dubbi sono stati infine espressi sulla riforma dell'abuso d'ufficio, laddove l'art.323 del codice penale viene modificato escludendo i regolamenti dalle fonti normative la cui violazione dà luogo alla condotta punibile. Il dl semplificazioni, infatti, sostituisce alle «norme di legge o di regolamento» una locuzione molto più circostanziata che porta a rispondere di abuso d'ufficio solo per la violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

Perplessità sulle procedure negoziate sono state espresse anche da **Confapi**, la Confederazione della piccola e media industria privata. Non convincono in questo casi i margini di discrezionalità sulle imprese da invitare, affidati al Responsabile del procedimento. Per Confapi va invece promossa la riforma dell'abuso di ufficio perché consente di abolire quella «burocrazia difensiva» che spesso ingessa la pubblica amministrazione italiana. Confapi chiede una maggiore spinta sulle autocertificazioni per l'accesso alle misure di sostegno e una sempre maggiore interconnessione delle banche dati pubbliche.

Per **Confprofessioni** invece il decreto è «solo un primo passo» verso la semplificazione burocratica. Per il presidente **Gaetano Stella** gli interventi imprescindibili da inserire nel corso dell'esame del dl 76 al Senato dovrebbero riguardare la standardizzazione dei documenti di gara (con modelli unici a diffusione nazionale) e l'equo compenso dei professionisti negli appalti pubblici.

Per il direttore generale di **Fipe**, (Federazione italiana dei pubblici esercizi) **Roberto Calugi**, è indispensabile il ripristino del valore nominale dei buoni pasto e l'introduzione del Pos unico per i ticket elettronici, senza dimenticare la riforma della normativa che regola i pubblici esercizi e che risale al 1991.

Infine per **Sergio Silvestrini**, segretario generale della **Cna**, la deroga alle norme del Codice appalti disposta fino al 31 luglio 2021 «è troppo ravvicinata e occorrerebbe un orizzonte temporale più ampio». La Cna chiede al governo di spingere maggiormente sull'autocertificazione, lasciando alla p.a. l'onere della prova in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero.

© Riproduzione riservata

Ponte Morandi, Aspi fuorigioco
L'estromissione della ricostruzione non è stata illegittima

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 28-07-2020
Pagina 39
Foglio 1

Prevista per domani la mobilitazione della categoria davanti alla Camera dei deputati

Consulenti del lavoro in piazza

Al centro della protesta la confusione creata con la cig

Domani i consulenti del lavoro scenderanno in piazza di Montecitorio per spiegare ai rappresentanti delle istituzioni parlamentari cosa non ha funzionato in materia di ammortizzatori sociali, in che modo la categoria è stata costretta a lavorare durante l'emergenza sanitaria e quali possono essere le soluzioni per migliorare l'intero sistema. La mobilitazione avrà luogo alle ore 15,00 e, a causa delle restrizioni sanitarie ancora vigenti, sarà aperta ad un massimo di 100 persone. La decisione giunge dopo che gli appelli formulati dai consulenti del lavoro e dai commercialisti, affinché vi fosse una proroga congrua delle scadenze fiscali di questi giorni, sono rimasti inascoltati e mentre lavoratori, imprese e professionisti continuano ad assistere agli effetti negativi causati da provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali complessi e frammentati come quelli che si sono susseguiti negli ultimi mesi. E la situazione è ben lontana dalla normalizzazione, dal momento che all'orizzonte si palesano altri mesi critici e nuovi ammortizzatori sociali che, se gestiti con le modalità utilizzate finora porteranno ulteriori disastri. Per questo i Consulenti del Lavoro ritengono che sia «giunta l'ora che il Parlamento si faccia carico della situazione in tutta la sua complessità e drammaticità e trovi un'immediata soluzione normativa». «La nostra mobilitazione sarà un momento di manifestazione pubblica delle preoccupazioni e delle ansie delle aziende che assistiamo quotidianamente e dei loro lavoratori», ha spiegato la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, Marina Calderone. «La gestione degli ammortizzatori sociali emergenziali richiedeva massima attenzione e celerità. Nei mesi scorsi, invece, si è generato un sistema basato, senza dubbio, su presupposti positivi, ma che nella fase di attuazione ha creato solo confusione nelle procedure operative, regalandoci 25 modi diversi per richiedere lo stesso sussidio, rallentando in questo modo le tempistiche di erogazione degli aiuti, creando molteplici problemi ad aziende e professionisti e lasciando ancora oggi molti lavoratori in attesa di percepire la cassa integrazione del mese di maggio». Tante, quindi, le situazioni di disagio vissute in questi mesi dai consulenti del lavoro, che hanno cercato di interpretare norme troppo spesso incongruenti tra loro e di metterle in relazione con circolari operative dell'Inps quasi sempre intempestive. «Questo modo di operare non garantisce certezza del sistema e non mette al sicuro neanche le imprese, che vorrebbero tornare a lavorare, ma hanno bisogno di comprendere come sarà il futuro mercato del lavoro», ha sottolineato la presidente. Un disastro burocratico che si sarebbe potuto evitare, fa presente, se fosse stata accolta la proposta di semplificazione della categoria, che prevedeva l'utilizzo di un Ammortizzatore Sociale Unico in luogo delle numerosissime procedure che si sono dovute sperimentare. Un altro motivo di insoddisfazione, come anticipato, è dato dalla mancata proroga delle scadenze fiscali – circa 150 nell'arco di 15 giorni del mese di luglio – che consulenti del lavoro e commercialisti hanno chiesto a gran voce, ma che l'esecutivo ha deciso di non accogliere. «C'è grande sintonia tra le due categorie professionali», ha precisato la presidente, «perché entrambe guardano alle esigenze delle aziende e al benessere dei lavoratori. È impossibile pensare che le imprese possano pagare circa 8 miliardi di tasse con 8 milioni di lavoratori in cassa integrazione». «I professionisti sono pronti a dare il loro contributo, traducendo le norme in atti concreti e in diritti accessibili per le persone, ma devono essere ascoltati di più sui processi tecnici. Mi auguro che il governo in futuro voglia farlo».

© Riproduzione riservata

Dannoso il divieto di licenziamento

La norma sul divieto di licenziamento per ragioni economiche, introdotta dalla normativa emergenziale per iniziali sessanta giorni e poi estesa fino al prossimo 17 agosto (salvo ulteriori proroghe) di fatto sospende la potestà decisionale e organizzativa del datore di lavoro, limitando fortemente la libertà d'impresa, e rendendosi incompatibile con gli articoli 41 e 38 della Costituzione. L'approfondimento del 23 luglio 2020 della Fondazione studi consulenti del lavoro, consultabile sul sito di categoria, prende in esame diversi strumenti alternativi ai licenziamenti – dai contratti di solidarietà a quelli di prossimità, dal part-time allo smart working – distinguendo le aziende che possono ancora ricorrere agli ammortizzatori emergenziali da quelle che, invece, non hanno più questa possibilità avendo già esaurito il periodo massimo previsto dalla legge.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 28-07-2020
Pagina 37
Foglio 1

La legge europea 2020 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla direttiva qualifiche

Professionisti Ue, meno vincoli

La verifica delle qualifiche solo con dubbi motivati

DI MICHELE DAMIANI

Meno controlli per i professionisti stranieri comunitari. Il lavoratore, se decide di venire a svolgere il proprio servizio in Italia, non dovrà più comunicare la natura e le peculiarità dell'attività che intende svolgere, ma solo la copertura assicurativa. Saranno riconosciuti anche i tirocini svolti da stranieri comunitari in paesi diversi da quello di loro origine anche se non svolti in Italia. Le verifiche preliminari sulle qualifiche necessarie per svolgere la professione non saranno più automatiche, ma dovranno essere basate su un «dubbio motivato» per poter essere svolte. E' quanto prevede la bozza della legge europea 2019-2020, prossimamente all'esame del Consiglio dei ministri.

La legge interviene, tra le altre cose, anche per rispondere a una procedura di infrazione in cui è incorsa l'Italia, ovvero quella sul non corretto recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali (procedura 2018/2295). In particolare, si contestava all'Italia la mancata conformità delle norme nazionali alle direttive 2005/36/CE circa i tirocini professionali (art.2), limitazioni temporali e prestazioni temporanee di servizi (art.5), provvedimenti di compensazione (art.14), formazione minima per i medici (art. 23) e documentazione e formalità (art.50).

Per prima cosa, il ddl interviene sul versante dei tirocini professionali. Si precisa infatti che verranno riconosciuti anche i tirocini svolti all'estero da stranieri al di fuori del loro territorio nazionale; fino ad oggi questa opportunità è concessa infatti solo ai cittadini italiani.

In secondo luogo, vengono modificate le norme relative ai controlli preventivi sulla formazione o sulla pratica necessaria per poter svolgere una libera professione in Italia. Per quanto riguarda la formazione, i controlli dovranno essere attivati «solo in caso di dubbio motivato». Una posizione che ricalca quella del test di proporzionalità (si veda *ItaliaOggi* del 22 e del 23 luglio) nel senso di limitare le barriere all'accesso per lo svolgimento di una libera professione ai soli casi di interesse pubblico.

Proprio per questo motivo cambiano anche gli adempimenti del lavoratore straniero che per la prima volta viene a svolgere la sua attività nel territorio nazionale. Se prima lo stesso era tenuto «a informare in anticipo l'autorità con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa», dall'entrata in vigore della legge sarà tenuto a informare solo sulla copertura, senza dover dare informazioni in merito alla natura della sua attività. E ancora: «la verifica preliminare è possibile unicamente se finalizzata a evitare danni gravi alla salute o la sicurezza del destinatario per la mancanza di qualifica professionale del prestatore», quando oggi la verifica è finalizzata a questi obiettivi, ma può essere svolta a prescindere. Inoltre, il prestatore di servizi non sarà soggetto alle norme che disciplinano la professione, ma «a norme professionali, di carattere professionale, direttamente connesse alle qualifiche professionali».

Stessa logica anche per le attività stagionali: infatti se adesso le autorità competenti «potevano effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati», in futuro potranno svolgere questa verifica solo in caso in cui «emergano dubbi motivati». Inoltre, viene eliminata la possibilità per le autorità preposte di richiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia.

Cambiamenti anche per la professione medica. Per prima cosa, si stabilisce che la formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista comporta la partecipazione personale del medico alla formazione specialistica. Ma non solo visto che la bozza del testo aggiunge un nuovo comma che stabilisce come «la formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per tutta la durata della settimana lavorativa e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza è riconosciuto il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368», sottolineando sia l'importanza della partecipazione totale alla formazione, sia il riconoscimento economico che lo specializzando avrà diritto a percepire.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE La bozza del ddl sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329